COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

135.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Berlinguer ed altri; Cutrera ed altri; Malagodi ed altri; Mancini ed altri; Boato: Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità *(Approvati, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente del Senato)* (5036) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bonfatti Paini Marisa (gruppo comunista-PDS) 6, 13, 14, 15, 16

Bortolani Franco (gruppo DC) 9, 12, 14, 18

D'Angelo Guido (gruppo DC), *Relatore* 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Paganelli Ettore, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17

Piermartini Gabriele (gruppo PSI) 6

Sapio Francesco (gruppo comunista-PDS) 4, 6, 18

Tassi Carlo (gruppo MSI-destra nazionale) 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 17

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,30.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge senatori Berlinguer ed altri; Cutrera ed altri; Malagodi ed altri; Mancini ed altri; Boato: Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità (Approvati, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente del Senato) (5036).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Berlinguer ed altri; Cutrera ed altri; Malagodi ed altri; Mancini ed altri; Boato: « Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità », già approvati, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 luglio 1990.

Ricordo che nel corso delle precedenti sedute avevamo approvato gli articoli da 1 a 10, accantonando gli articoli 3, 4 e 5.

Proseguiamo pertanto la discussione con l'articolo 11, che risulta del seguente tenore:

ART. 11.

(Determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree non edificabili).

1. Per le aree non edificabili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, per quelle agricole di cui all'articolo 1, comma 2, e per le aree esterne al perimetro del centro abitato, di cui al precedente articolo 10, l'indennità di espropriazione è determinata a norma delle disposizioni di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le espropriazioni di aree di cui al comma 1 su cui insistono costruzioni, si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, con la soppressione, all'articolo 16, comma 7, delle parole « tenendo conto del loro stato di conservazione ». Per le costruzioni realizzate dopo la data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si tiene conto anche del contributo di concessione corrisposto, previa rivalutazione monetaria.

3. L'indennità di espropriazione per gli edifici che siano stati eseguiti senza licenza o concessione edilizia ovvero in difformità totale dalla stessa o in base a licenza o concessione edilizia annullata è corrisposta tenendo conto solo del valore dell'area.

4. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'indennità relativa al fabbricato è determinata a seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 35 della legge citata.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Ritengo che l'articolo 11 possa essere approvato in quanto non attiene a questioni collegate a quelle degli articoli 3, 4 e 5, ma riguarda le aree non edificabili e l'applicazione della legge n. 865 del 1971, nonché esproprio di edifici a carattere abitativo.

Gli articoli 12 e 13, invece, dovrebbero essere a mio avviso accantonati.

CARLO TASSI. Non concordo con l'osservazione del relatore in quanto l'articolo 11 parla semplicemente di costruzioni, e non soltanto di quelle a carattere abitativo.

FRANCESCO SAPIO. La definizione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili è collegata al pacchetto di norme che abbiamo accantonato per poter esprimere un giudizio più compiuto; comunque, ciò non pregiudica la possibilità di esaminare l'articolo 11.

Tuttavia, in considerazione del collegamento con le norme accantonate, potrebbe essere opportuno esaminare l'insieme delle norme stesse nell'ambito di una visione organica.

Sulla base di tali considerazioni, mi sembra opportuno accantonare anche l'articolo 11.

PRESIDENTE. Sulla base delle opinioni fin qui emerse, propongo di accantonare gli articoli 11, 12 e 13.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

(Avviso dell'espropriazione).

1. Per soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione si intendono i soggetti di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché, per i procedimenti promossi dalle amministrazioni statali, i dirigenti secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e il prefetto nei casi di espropriazioni promosse da altri enti.

2. I soggetti legittimati a promuovere procedimento di espropriazione notificano al proprietario, risultante all'atto della formazione dei piani particellari di esproprio dai registri immobiliari, gli estremi dell'atto dichiarativo della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera per la quale occorre l'espropriazione, indicando gli estremi catastali del bene da espropriare, i valori unitari dell'indennità da corrispondere nonché i criteri seguiti per la loro determinazione. Con lo stesso atto è altresì notificato, almeno venti giorni prima, l'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora a comparire per la redazione dello stato di consistenza. Entro lo stesso termine l'avviso è affisso, per almeno venti giorni, nell'albo del comune o dei comuni dove è sito l'immobile.

3. L'atto è pubblicato per estratto sul *Bollettino ufficiale* della regione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le funzioni amministrative concernenti il procedimento di espropriazione sono di competenza dei soggetti di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1976, n. 16, nonché per i procedimenti promossi dalle Amministrazioni statali, dai dirigenti, secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e del prefetto nel caso di espropriazioni promosse da altri enti e dai privati.

14. 10.

Boselli, Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio.

All'articolo 14, comma 1, sostituire le parole legittimati a promuovere, *con* competenti a disporre.

Conseguentemente apportare l'identica sostituzione al comma 2.

14. 3.

Galli.

All'articolo 14, comma 1, aggiungere, in fine, le parole o da privati.

14. 2.

Il Relatore.

All'articolo 14, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'atto è pubblicato per estratto nel foglio annunzi legali della provincia, se di competenza statale, e sul *Bollettino ufficiale* della regione se di competenza regionale.

14. 4.

Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri, Boselli.

All'articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, le parole nonché sul foglio annunzi legali della provincia.

14. 1.

Il Relatore.

All'articolo 14, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ai fini della presente legge sono equiparati al proprietario diretto coltivatore gli assegnatari delle terre di riforma fondiaria e gli acquirenti di fondi con riservato dominio ai sensi delle leggi sulla formazione della proprietà coltivatrice.

14. 5.

Il Governo.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Boselli ed altri 14.10, rilevando come mero fatto formale che in esso si parla di « Amministrazioni Statali », mentre più opportunamente tale espressione dovrebbe essere usata al singolare.

Esprimo, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Galli 14.3.

CARLO TASSI. Ricordo che vi è una circolare del Ministero della pubblica istruzione emanata il 23 aprile 1946 in base alla quale alcune parole che l'ultima tradizione italiana voleva fossero scritte con l'iniziale maiuscola, ancorché fossero parole comuni, dovessero da quel momento in poi essere indicate con l'iniziale minuscola. Si trattava dei termini patria, stato e nazione; posso ancora accettare che patria e nazione si scrivano con la lettera minuscola, ma stato non è altro che il participio passato del verbo essere.

PRESIDENTE. Questa correzione formale verrà apportata dalla presidenza in sede di coordinamento del testo.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 14.2 da me presentato. Pregherei, invece, la collega Bonfatti Paini di ritirare l'emendamento 14.4 per aderire all'emendamento 14.1 da me presentato che aggiunge, alla fine del comma 3, le parole « nonché sul foglio annunzi legali della provincia ».

Da ultimo, sono favorevole al mio emendamento 14.5.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con i pareri testé espressi dal relatore sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Boselli ed altri 14.10, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Galli 14.3.

CARLO TASSI. Non posso accettare quest'emendamento, in quanto considero impropria l'espressione « disporre un procedimento »; quest'ultimo, infatti, si promuove, non si dispone, e non si tratta di una circostanza di poco momento, come si direbbe in linguaggio politichese.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Galli non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il relatore ha invitato l'onorevole Bonfatti Paini a ritirare l'emendamento 14.4.

MARISA BONFATTI PAINI. Accolgo l'invito del relatore a ritirare tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 14.5.

FRANCESCO SAPIO. Sappiamo che quest'emendamento è stato sollecitato dal Ministero dell'agricoltura, ma sarebbe opportuno che si chiarisse che senso abbia introdurre nell'ambito del provvedimento in esame una definizione così particolare, starei per dire anomala: infatti, non riesco a valutare il contenzioso che potrebbe determinarsi per effetto di una simile previsone normativa. Pertanto, il fatto che l'emendamento sia stato sollecitato dal Ministero dell'agricoltura non significa nulla: è necessario, piuttosto, definire con esattezza la figura del proprietario diretto coltivatore, in quanto per il modo in cui essa è delineata potrebbe cambiare 50 anni di legislazione in materia.

CARLO TASSI. Ritengo, tra l'altro, che tale emendamento sia ultroneo, essendo evidente che l'assegnatario di terre da coltivare è il coltivatore diretto e che gli acquirenti di fondi con riservato dominio sono ugualmente i coltivatori diretti. Si tratta, insomma, di una norma chiarificatrice che può essere inclusa nel testo del provvedimento, ma potrebbe anche non esserlo. Eventualmente. l'emendamento potrebbe essere trasformato in ordine del giorno.

GABRIELE PIERMARTINI. A mio avviso, sarebbe opportuno mantenere questo emendamento che ha carattere interpretativo.

CARLO TASSI. Ho sostenuto soltanto che esso è superfluo, ma qualora dovesse essere mantenuto voterei a favore.

FRANCESCO SAPIO. Vorrei anche richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che all'articolo 15 si fanno previsioni normative relativamente all'indennità stabilendo che al proprietario diretto coltivatore spetti un prezzo di cessione triplicato rispetto alla misura ordinaria; non vorrei che tale riconoscimento riguardasse anche coloro che non coltivano direttamente la terra.

CARLO TASSI. Il collega Sapio sta « sparando » contro la terra ai contadini ! Dal PDS mi aspetto di tutto, ma questo è troppo !

PRESIDENTE. Vorrei invitare il relatore a ritirare questo emendamento visto che gli elementi che esso chiarisce sono già emersi nel corso della discussione.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Accolgo l'invito del presidente a ritirare l'emendamento, sul quale non vi sono opinioni coincidenti, perché ritengo che già oggi gli assegnatari delle terre di riforma fondiaria e gli acquirenti di fondi con riservato dominio possano, ai fini che si propone il provvedimento in esame, godere dei diritti che spettano all'espropriato, cioè avere una posizione equivalente a quella del proprietario diretto coltivatore. Essendovi già questa precisazione, non v'è dubbio che non sia necessario esplicitarla ulteriormente, anche perché ciò potrebbe far pensare ad un'innovazione legislativa, che invece tale non è.

CARLO TASSI. Faccio mio l'emendamento del relatore 14.5.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Accordo sull'indennità).

1. Il verbale di consistenza è redatto a cura dei soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante; al contraddittorio sono ammessi l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, nonché i titolari di diritti reali sull'immobile.

2. All'atto della redazione del verbale o nei trenta giorni successivi, le parti possono addivenire alla determinazione consensuale dell'indennità nell'ammontare dovuto in base alle risultanze dello stato di consistenza.

3. Nello stesso termine di cui al precedente comma 2, per le aree non edificabili di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, il proprietario espropriando ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria delle aree per un prezzo pari all'indennità provvisoria determinata ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, maggiorata del 50 per cento. Tale maggiorazione del 50 per cento non si applica comunque alla triplicazione del valore agricolo medio dell'area da espropriare di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. Qualora non sia comparso o l'accordo non sia stato raggiunto, il proprietario, nel termine di venti giorni dalla data nella quale è stato redatto il verbale di consistenza, può accettare, mediante lettera raccomandata diretta all'ente espropriante, l'indennità nell'importo determinato ai sensi del comma 3.

5. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 4, l'indennità si intende rifiutata.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

(Accordo sull'indennità).

1. Il verbale di consistenza è redatto a cura dei soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante; al contraddittorio sono ammessi l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, nonché i titolari di diritti reali sull'immobile.

2. All'atto della redazione del verbale o nei trenta giorni successivi le parti possono convenire alla cessione volontaria dei beni, previa determinazione consensuale dell'indennità nell'ammontare dovuto, in base alle risultanze dello stato di consistenza.

3. Negli stessi termini di cui al comma 2, per le aree non edificabili di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 le parti possono convenire la cessione volontaria dei beni per un prezzo pari all'indennità provvisoria, determinata ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, maggiorata del 50 per cento. Nel caso in cui l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria con esclusione della maggiorazione del 50 per cento di cui in precedenza.

4. Qualora il proprietario non sia comparso all'atto della redazione del verbale o non sia stato raggiunto l'accordo di cui ai commi 2 e 3 l'espropriante determina l'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 12 della presente legge e ne dà comunicazione agli aventi diritto mediante

avviso notificato ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Nei trenta giorni successivi gli aventi diritto possono accertare, mediante lettera raccomandata, l'indennità nell'importo determinato. Decorso inutilmente tale termine l'indennità si intende rifiutata.

5. La cessione volontaria ha efficacia sostitutiva del decreto di espropriazione. La registrazione, la trascrizione e la voltura saranno eseguiti a cura e spese dell'espropriante nei modi e termini di legge.

15. 15.

Il Relatore.

All'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole a cura dei soggetti legittimi a promuovere il procedimento di espropriazione.

15. 10.

Galli.

All'articolo 15, sopprimere il comma 2.

15. 13.

Galli.

All'articolo 15, comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: Qualora il proprietario non sia comparso, l'espropriante determinerà l'indennità complessiva da corrispondere sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e ne darà comunicazione al proprietario mediante avviso notificato ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

15. 2.

Il Relatore.

All'articolo 15, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Negli stessi termini di cui al precedente comma 2, il proprietario espropriando ha diritto di convenire altresì con l'espropriante la cessione volontaria dei beni soggetti ad espropriazione. Per le aree non edificabili di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, il proprietario espropriando ha diritto di convenire la cessione volontaria per un prezzo pari all'indennità provvisoria, determinata ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, maggiorata del 50 per cento. Nel caso in cui l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria con esclusione della maggiorazione del 50 per cento di cui in precedenza. La cessione volontaria ha efficacia sostitutiva del decreto d'espropriazione. La registrazione, la trascrizione e la voltura saranno eseguiti a cura e spese dell'espropriante nei modi e termini di legge.

15. 1.

Il Relatore.

All'articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le cessioni volontarie e i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione, ivi compresi quelli riguardanti gli affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti sono esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili, dalle imposte di registro, catastali ed ipotecarie e da ogni altra e diversa imposta.

15. 5.

Bortolani.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Le modifiche che propongo si rendono necessarie perché nel testo approvato dal Senato vi era uno scarso coordinamento tra le norme; infatti, sono previste due ipotesi in relazione alla cessione volontaria del bene: una è quella inerente alla determinazione consensuale dell'indennità di esproprio, l'altra invece riguarda il caso in cui la trattativa avviata non si concluda con un accordo.

In tale contesto, si è ritenuto opportuno equiparare il caso in cui il proprietario non compare all'atto di redazione del ver-

bale di consistenza e quello in cui il proprietario compare ma non raggiunge un accordo.

In entrambe le situazioni, trascorso il termine di trenta giorni, viene notificata al proprietario l'indennità offerta che, nei trenta giorni successivi, può essere accettata o respinta. Decorso inutilmente tale termine, l'indennità si intende rifiutata.

Inoltre, la cessione volontaria ha efficacia sostitutiva del decreto di espropriazione.

Ritengo che tali modifiche rendano il testo più facilmente leggibile.

CARLO TASSI. Il caso dell'indennità configura un raro caso di competenza di primo grado da parte della Corte d'appello.

Personalmente, sono contrario a queste competenze « strane », in quanto rendono più difficile il diritto alla difesa da parte della povera gente, che magari non ne è a conoscenza e presenta la citazione in tribunale trovando i propri diritti preclusi a causa di un'insolita competenza di primo grado da parte della Corte d'appello.

Ritengo, quindi, opportuno attribuire la stessa competenza al tribunale.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Comunque, la materia è disciplinata dall'articolo 16.

FRANCO BORTOLANI. Ho presentato l'emendamento 15.5 poiché ritengo che le cessioni volontarie e i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione debbano essere esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra imposta. Infatti, la relativa indennità non può essere assimilata ad un reddito.

Inoltre, nell'emendamento 15.15 del relatore si prevede che la registrazione, la trascrizione e la voltura della scissione volontaria vengano eseguiti a cura e spese dell'espropriante nei modi e termini di legge. Riterrei opportuno aggiungere il riferimento all'esenzione dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili, anche perché qualche ufficio ha considerato l'indennità come assimilabile ad un reddito.

CARLO TASSI. Dal punto di vista interpretativo, alcuni uffici fanno coincidere il concetto di indennità con quello di reddito, mentre l'indennità, in quanto sostitutiva di un bene, è qualcosa di diverso.

Pertanto, sarebbe probabilmente opportuno chiarire il concetto specificando che l'indennità non è soggetta alle imposte gravanti sui redditi.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Ritiro gli emendamenti 15.1 e 15.2, mentre invito l'onorevole Bortolani a ritirare l'emendamento 15.5.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con la posizione del relatore.

FRANCO BORTOLANI. Prendo atto che il mio emendamento 15.5 risulta precluso e mi riservo di presentare un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Galli è assente, si intende che abbia rinunciato ai suoi emendamenti 15.10 e 15.15.

Pongo in votazione l'emendamento 15.15 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 15, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Corresponsione dell'acconto e stima delle indennità non accettate).

1. In caso di accordo, i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione dispongono, entro sessanta giorni dalla data dell'accordo stesso, il pagamento di un acconto pari all'80 per cento dell'indennità in favore degli aventi diritto che dichiarino nei modi e nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile è nella loro piena e libera proprietà, ovvero di-

spongono, in assenza di tale dichiarazione, il deposito del medesimo acconto presso la Cassa depositi e prestiti.

2. In presenza di proprietario coltivatore diretto che trasferisca volontariamente il possesso e la proprietà del suolo oggetto del procedimento espropriativo ai sensi del primo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dichiarando nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la propria qualifica, l'acconto dell'80 per cento deve essere calcolato sul triplo del valore agricolo medio ivi indicato.

3. Gli interessi a favore del beneficiario decorrono, a partire dal sessantesimo giorno dalla data dell'accordo, nella misura pari a quella del tasso di sconto, con esclusione della rivalutazione monetaria.

4. Agli affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti che dichiarino nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la propria qualifica, è, altresì, dovuto l'acconto dell'80 per cento delle indennità loro spettanti entro sessanta giorni dalla data di immissione in possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo.

5. I soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione richiedono, entro trenta giorni, dalla scadenza del termine di cui al comma 5 dell'articolo 15, per le indennità non accettate, la relativa determinazione alla commissione di cui all'articolo 4, comma 3, dandone comunicazione ai proprietari interessati. La commissione provvede, entro i successivi trenta giorni, a determinare l'indennità secondo i criteri di cui all'articolo 15.

6. Per le aree agricole, la commissione di cui all'articolo 4, comma 3, entro i medesimi termini del comma 5, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola e la comunica all'espropriante.

7. Il provvedimento di determinazione dell'indennità di cui ai commi 5 e 6 è comunicato agli interessati, a cura del soggetto espropriante o del suo concessionario, mediante avviso notificato ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e la relativa relazione di stima è depositata presso la segreteria del comune. L'avviso del deposito della relazione di stima è pubblicato, entro i venti giorni successivi, nell'albo del comune e inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia.

8. Avverso la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte di appello competente per territorio nel termine di giorni 30 dalla notifica dell'avviso di cui al precedente comma 7.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 16, sopprimere il comma 3.

16. 10.

Il Relatore.

All'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In caso di accordo o di accettazione dell'indennità, l'ente espropriante, entro sessanta giorni dalla data dell'accordo o della accettazione, dispone il pagamento di un acconto pari all'80 per cento dell'indennità, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile è nella loro piena e libera proprietà, ovvero dispongono, in assenza di tale dichiarazione, il deposito del medesimo acconto presso la Cassa depositi e prestiti.

16. 2.

Bonfanti Paini, Boselli, Bulleri, Sapio.

All'articolo 16, comma 2, sostituire le parole trasferisca volontariamente il possesso e la proprietà del *con le seguenti* accetti di cedere volontariamente il.

16. 3.

Bortolani.

All'articolo 16, comma 4, sostituire le parole è altresì dovuto l'acconto dell'80 per cento delle indennità loro spettanti *con le seguenti* sono, altresì, dovute le indennità loro spettanti.

16. 4.

Bortolani.

All'articolo 16, alla fine del comma 4, aggiungere il periodo:

Trascorsi inutilmente i termini di cui ai precedenti commi 1 e 4, gli aventi titolo possono, previa esclusione della predetta dichiarazione, demandare all'autorità giudiziaria ordinanza qualunque sia l'entità della somma dovuta, l'emanazione di un decreto ingiuntivo per la sua acquisizione.

16. 1.

Il Relatore.

All'articolo 16, comma 4, aggiungere, in fine, il periodo:

Trascorso inutilmente tale termine gli aventi titolo possono, previa esibizione della predetta dichiarazione, domandare al pretore, qualunque sia l'entità della somma dovuta, l'emanazione di un decreto ingiuntivo per la sua acquisizione.

16. 5.

Bortolani, Pellizzari.

All'articolo 16, comma 6, aggiungere, in fine, le parole e agli altri interessati.

16. 6.

Bortolani.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(. . . . . .)

1. Qualora l'indennità non sia stata accettata, i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione richiedono, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5 dell'articolo 15 la determinazione delle indennità non accettate dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 3, dandone comunicazione ai proprietari.

2. La commissione, entro i successivi trenta giorni, determina l'indennità secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 e la comunica all'espropriante.

3. Per le aree agricole l'indennità è determinata sulla base del valore agricolo, con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola.

4. Per le aree non edificabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, l'indennità è determinata su istanza motivata e documentata del proprietario, in misura pari al valore conferito dalle loro specifiche, legittime ed effettive utilizzazioni in atto, anche in relazione all'esercizio di attività connesse.

5. L'espropriante entro trenta giorni dalla comunicazione della commissione rende note le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono, mediante avviso notificato nelle forme degli atti processuali e civili, e deposita la relazione di stima della commissione nella segreteria del comune nel cui territorio sono compresi i medesimi immobili. L'avviso dell'eseguito deposito è pubblicato entro i dieci giorni successivi nell'albo del comune ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia.

16. 01.

Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri.

CARLO TASSI. Ritengo che la decisione in sede giurisdizionale sull'eventuale opposizione contro la determinazione dell'indennità di esproprio dovrebbe essere attribuita in primo grado al tribunale e non, come si prevede nell'articolo 16, alla Corte d'appello. Ciò al fine di non eliminare un grado di giudizio.

In sostanza, la competenza in primo grado dovrebbe essere attribuita al tribu-

nale ordinario che in questo caso sarebbe quello erariale presso la Corte d'appello.

FRANCO BORTOLANI. Il mio emendamento 16.3 propone di sostituire al comma 2 le parole « trasferisca volontariamente il possesso e la proprietà del » con le seguenti « accetti di cedere volontariamente il ». Come credo risulti evidente, si tratta di una modifica che ha carattere premiale nei confronti di coloro che accettino di cedere volontariamente il suolo oggetto del procedimento espropriativo. Sulla medesima linea si muovono anche i successivi emendamenti 16.4 e 16.5 da me presentati.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Bonfatti Paini ed altri 16.2 e Bortolani 16.3; parere contrario sull'emendamento Bortolani 16.4, favorevole sull'emendamento 16.1 da me presentato che assorbe il successivo emendamento Bortolani e Pellizzari 16.5. Invito, inoltre, il collega Bortolani a ritirare l'emendamento 16.6 la cui previsione normativa creerebbe enormi complicazioni procedurali, oltre a difficoltà nell'individuazione di tutti gli interessati. Esprimo, infine, parere favorevole sul mio emendamento 16.10.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si associa ai pareri espressi dal relatore.

CARLO TASSI. Sarebbe opportuno introdurre una modifica relativa alla questione della competenza da me precedentemente sollevata.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Tale modifica può essere senz'altro introdotta, ma mi domando se essa non creerebbe difficoltà rispetto al regime generale degli espropri e se comunque non sarebbe necessario sottoporla al parere della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Bonfatti Paini ed altri 16.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bortolani 16.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

FRANCO BORTOLANI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 16.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

A seguito di tale votazione risulta assorbito l'emendamento Bortolani e Pellizzari 16.5.

FRANCO BORTOLANI. Accogliendo l'invito del relatore, dichiaro di ritirare il mio emendamento 16.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16.10, accettato dal Governo.

(È approvato).

CARLO TASSI. Non ho ritenuto opportuno presentare un emendamento sul problema della competenza in quanto mi sembrava sufficiente un'indicazione in tal senso. Tuttavia, considerato che le corti d'appello in questo momento sono « soffocate » dal lavoro conseguente alle riforme già intervenute, ritengo che anche in questo caso non si possa che introdurre il doppio grado di giudizio, fermo restando il terzo di diritto. Pertanto, non avendo la Commissione accettato questa mia indicazione, dichiaro di votare contro l'articolo 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Bonfatti Paini ed altri 16.01.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Vorrei invitare i presentatori a ritirare quest'articolo aggiuntivo, poiché altrimenti esso dovrebbe essere accantonato riguardando il *quantum* dell'indennità di esproprio.

MARISA BONFATTI PAINI. Per il momento potremmo anche accantonare questo articolo aggiuntivo, visto che fa riferimento a procedure che dobbiamo ancora discutere. Tuttavia, vorrei che il relatore chiarisse se sulla materia oggetto dello stesso sia opportuno un articolo *ad hoc* o, comunque, una specificazione delle situazioni in cui l'indennità non viene accettata.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Ritengo che la materia oggetto di questo articolo aggiuntivo sia ricompresa in norme che la Commissione ha già approvato. Comunque, propongo di accantonarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di accantonare l'articolo aggiuntivo Bonfatti Paini ed altri 16.01.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 17.

(Occupazione anticipata).

1. Esauriti gli adempimenti di cui all'articolo 16, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, può essere disposta da parte dei soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge, l'occupazione anticipata dei beni da espropriare notificando il provvedimento nelle forme di cui al predetto articolo 14.

2. Salvo che per le occupazioni occorrenti per l'esecuzione di lavori affidati ai sensi degli articoli 69 e 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, il decreto di occupazione deve contenere l'indicazione del pagamento o del deposito dell'acconto, di cui all'articolo 16, comma 1, ovvero gli estremi della richiesta diretta alla commissione di cui all'articolo 4, comma 3, per la rideterminazione delle indennità non accettate.

3. Il decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di sei mesi dalla data della sua emanazione.

4. L'occupazione può essere disposta o protratta fino a cinque anni dalla data di immissione in possesso.

5. L'indennità di occupazione è determinata in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, al tasso di sconto calcolato sulla differenza tra l'acconto pagato o depositato e l'ammontare dell'indennità definitiva, con esclusione della rivalutazione monetaria, ed è corrisposta al momento della liquidazione dell'indennità definitiva o del saldo della stessa.

6. Le norme del presente articolo non si applicano alle occupazioni disposte dall'autorità militare ai sensi dell'articolo 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 17, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Esauriti gli adempimenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, può essere disposta da parte delle autorità di cui all'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, nonché da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, l'occupazione anticipata dei beni da espropriare, notificando il provvedimento nelle forme di cui all'articolo 14 citato.

17. 1.

Bonfatti Paini, Bulleri, Boselli, Sapio.

All'articolo 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nei casi di comprovata urgenza, il provvedimento di occupazione anticipata dispone il pagamento dell'acconto nella misura dell'80 per cento a favore degli

aventi diritto, da eseguirsi, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 16, entro il termine perentorio previsto dal comma 3.

17. 2.

Bonfatti Paini, Bulleri, Sapio, Boselli.

All'articolo 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7. La stessa indennità di cui all'articolo ..., e parimenti riferita al momento traslativo della proprietà, è dovuta, indipendentemente dalla emanazione del decreto di espropriazione ai proprietari di terreni che risultino irreversibilmente trasformati dalla esecuzione di una opera pubblica in conformità della relativa dichiarazione di pubblica utilità e degli altri atti della procedura espropriativa già intervenuti.

8. Il decreto di espropriazione costituisce titolo per la voltura catastale ancorché adottato posteriormente al compimento dell'opera.

17. 3.

Galli.

All'articolo 17, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. L'occupazione abusiva od illegittima di beni, seguita dalla costruzione di opere di pubblico, generale interesse, costituisce, in ogni caso, un illecito permanente che dà luogo al risarcimento del danno a favore del proprietario in misura pari al valore venale del bene ed ai maggiori danni comprensivi anche degli interessi. I soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono in ogni tempo pretendere il valore attuale delle indennità loro spettanti, indicate dallo stesso articolo, unitamente agli interessi maturati dal momento di tale occupazione, anche tramite decreto ingiuntivo con le formalità indicate nel comma 4 del precedente articolo 16.

17. 4.

Bortolani.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Vorrei conoscere quali motivazioni abbiano spinto i colleghi a presentare l'emendamento 17.1, che a mio avviso sarebbe opportuno venisse ritirato. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 17.2 perché mi sembra che introduca una limitazione. Per le stesse ragioni ritengo debba essere ritirato l'emendamento 17.3, che appare riduttivo rispetto alla situazione attuale in contrasto con l'intendimento del presentatore.

La stessa sollecitazione rivolgo infine all'onorevole Bortolani, in quanto il principio introdotto con l'emendamento 17.4 trova già applicazione.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo condivide il parere del relatore.

MARISA BONFATTI PAINI. Vorrei capire perché il relatore abbia sollecitato il ritiro dell'emendamento 17.1 volto a rendere più facile l'occupazione anticipata del bene.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento non introduca una differenziazione rispetto al testo attuale. Il riferimento all'articolo 71 della legge n. 2359 è suscettibile di equivoco; nell'attuale testo dell'articolo 17 si indicano invece i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione.

MARISA BONFATTI PAINI. Anche a nome degli altri presentatori, ritiro gli emendamenti 17.1 e 17.2.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Galli non è presente, s'intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 17.3.

FRANCO BORTOLANI. Aderendo all'invito del relatore, ritiro l'emendamento 17.4.

CARLO TASSI. Preannuncio il mio voto contrario sull'articolo 17 perché ritengo

che la previsione di un'occupazione temporanea dei beni da espropriare protraibile per cinque anni non abbia senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Pagamento a saldo dell'indennità).

1. La corresponsione delle somme dovute a saldo dell'indennità di espropriazione, accettata o stimata ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6, nonché dell'indennità di occupazione, è disposta, previa verifica della corrispondenza e dell'effettiva consistenza del bene oggetto di espropriazione ai fini della realizzazione dell'opera, sulla base dell'esibizione del titolo di proprietà accompagnato dalla dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, circa la libertà e la piena disponibilità del bene.

2. Il provvedimento che dispone il pagamento viene pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Esso diviene efficace decorsi trenta giorni dal suddetto adempimento in mancanza di opposizioni al pagamento o all'ammontare dell'indennità ovvero alle garanzie eventualmente prestate.

3. In caso di opposizione – da proporsi con atto notificato all'espropriante nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento di cui al comma 2 – l'indennità è depositata presso la Cassa depositi e prestiti e rimane fruttifera in ragione dell'interesse legale.

4. Le dichiarazioni di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 4, e al comma 1 del presente articolo, esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati, o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati che dispongono il pagamento delle indennità nelle forme previste dalla presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 18, comma 2, dopo la parola provincia *aggiungere le seguenti* e sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

18. 1.

Il Relatore.

All'articolo 18, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In caso di opposizione, da proporsi con atto di citazione innanzi al tribunale competente per territorio, notificato all'espropriante nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento di cui al comma due, l'indennità è depositata presso la Cassa depositi e prestiti e matura gli interessi legali.

18. 2.

Bonfatti Paini, Boselli, Bulleri, Sapio.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. L'emendamento 18.1 di cui sono presentatore prevede che il provvedimento che dispone il pagamento delle somme dovute a saldo dell'indennità di espropriazione venga pubblicato, oltre che nel foglio degli annunci legali della provincia, anche sul *Bollettino ufficiale* della regione.

Invito i presentatori a ritirare l'emenamento 18.2. perché il meccanismo introdotto da tale emendamento è già previsto nel testo.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento del relatore 18.1 e si associa alla valutazione del relatore medesimo sull'emendamento 18.2.

MARISA BONFATTI PAINI. Il comma 3 dell'articolo 18 stabilisce che l'opposizione

al pagamento o all'ammontare dell'indennità debba essere proposto con atto notificato all'espropriante, mentre l'emendamento 18.2 prevede che l'opposizione debba essere sollevata con atto di citazione innanzi al tribunale competente per territorio.

CARLO TASSI. Si tratta della stessa cosa perché l'atto di cui si parla all'articolo 18 s'intende debba essere notificato davanti al tribunale competente per territorio.

MARISA BONFATTI PAINI. Anche a nome degli altri presentatori, ritiro l'emendamento 18.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 18.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Decreto di espropriazione).

1. L'espropriazione è disposta dai soggetti indicati all'articolo 14, comma 1, con decreto recante l'indicazione dell'eseguito pagamento o deposito dell'intero ammontare dell'indennità di espropriazione accettata o stimata ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6, nonché dell'indennità di occupazione.

2. Il decreto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza.

3. Pronunciata l'espropriazione e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

A tale articolo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

(. . . . . .)

1. Nel caso di acquisto a titolo originario in assenza di legittimo decreto di esproprio, dell'intervenuta realizzazione di un'opera pubblica è redatto verbale di accertamento, a cura dell'ufficio tecnico del comune nel cui territorio è sito l'immobile.

2. Il verbale di accertamento costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari, a favore dell'ente pubblico interessato, dell'acquisto della proprietà dell'area conseguente alla realizzazione dell'opera.

3. La trascrizione da eseguirsi gratuitamente, non può essere effettuata prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla notificazione ai proprietari, nelle forme degli atti processuali civili, del verbale di accertamento.

19. 01.

Bonfatti Paini, Boselli, Bulleri, Sapio.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 19.01.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bonfatti Paini ed altri, 19.01, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Disposizioni relative ai territori meridionali).

1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilità promossi dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui agli articoli 50 e seguenti del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono di competenza degli organi regionali, ai sensi degli articoli 65 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e delle leggi regionali vigenti; nei casi in cui tali leggi non siano state ancora emanate, si applicano le norme previste dall'articolo 53 del citato testo unico.

2. Le opere comprese nei piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, approvati dal CIPE ai sensi del citato articolo 1, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 20, aggiungere, alla fine del comma 1, il periodo salva per quanto riguarda la determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione l'applicazione della presente legge.

20. 1.

Bortolani, Pellizzari.

All'articolo 20, alla fine del comma 2, aggiungere le parole salva per quanto riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione l'applicazione della presente legge.

20. 2.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

(. . . . . .)

Gli assegnatari dei terreni di riforma fondiaria, gli acquirenti, anche con patto di riservato dominio, di fondi ai sensi delle leggi sulla formazione della proprietà coltivatrice, i coloni perpetui e assimilati, sono equiparati al proprietario coltivatore diretto di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, ai fini della legislazione in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione.

20. 01.

Bortolani.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo Bortolani 20.01 e sottolineo che gli emendamenti 20.1 e 20.2 sono identici.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti 20.01 e 20.02, identici fra loro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici 20.2 del relatore e Bortolani e Pellizzari 20.1, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 20 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 20.01.

CARLO TASSI. Voterò a favore dell'articolo aggiuntivo 20.01 perché chiarisce, fornendo un'interpretazione autentica della norma, i soggetti qualificabili a tutti gli effetti come coltivatori diretti, senza stabilire equiparazioni basati su provvedimenti di giustizia, ossia su sntenze.

Ritengo opportuno introdurre nel testo una norma così chiara, anche per evitare

che i diversi uffici, compresi quelli fiscali, si trovino poi ad interpretare le circolari del ministro Formica, dei suoi predecessori o dei suoi successori. Immaginiamo infatti cosa significhi per gli interessati dover litigare con il direttore delle imposte per qualcosa di cui hanno diritto.

FRANCO BORTOLANI. L'articolo aggiuntivo 20.01 nasce anche dal timore che, in determinati casi, il conservatore non proceda alla trascrizione. Mi riferisco in particolare al caso di assegnatari che non siano proprietari di fondi.

Pertanto, ritengo opportuno precisare che gli stessi assegnatari siano equiparati ai proprietari coltivatori diretti. Probabilmente, si potrebbe anche aggiungere la previsione che il conservatore è tenuto, nel caso in questione, alla trascrizione.

FRANCESCO SAPIO. Ritengo che la questione dovrebbe essere momentaneamente accantonata, in quanto non sono in grado di valutarne fino in fondo la portata.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'articolo aggiuntivo Bortolani 20.01.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

FRANCESCO SAPIO. Desidero soffermarmi sul comma 2 dell'articolo 20 testé approvato, che non ha nulla a che vedere con la materia al nostro esame.

Mi preoccupa anzi l'introduzione surrettizia di tale norma nel provvedimento: infatti, il comma 2 dell'articolo 20 prevede che le opere comprese nei piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, approvati dal CIPE ai sensi del citato articolo 1, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Si tratta di una norma pericolosa che non era opportuno prevedere in questa sede, in quanto aggira tutte le direttive comunitarie in materia.

Devo esprimere quindi il mio rammarico per il fatto che, a causa del veloce ritmo delle votazioni, non ho presentato un emendamento soppressivo del comma in questione. Si tratta comunque di un problema che desidero sottoporre all'attenzione della Commissione, dal momento che non comprendo come, in un provvedimento finalizzato a determinare l'indennità di esproprio, si possa introdurre una norma secondo cui gli appalti delle opere rientranti nei piani di attuazione del programma di sviluppo del Mezzogiorno possano derogare alla normativa comunitaria in materia di affidamento. Questo, infatti, è il significato di una norma inserita surrettiziamente in tale contesto.

PRESIDENTE. Poiché al successivo articolo 21 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 21.

(Relazione annuale del Ministero dei lavori pubblici).

1. Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato dello sviluppo urbanistico del Paese, con particolare riferimento all'oggetto della presente legge.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 19 novembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO